

ALLEGATO N. 6 ALL'AVVISO

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROCEDIMENTALE  
NELLA FORMA DELLA CONVENZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO  
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  
– SAI 2027/2029 –  
CIG [ ]**

L'anno [ ], il giorno [ ] del mese di [ ], in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Gorgonzola n. [ ] del [ ]

**TRA**

il Comune di Gorgonzola (di seguito anche denominato “Comune” o “Amministrazione procedente”), con sede in Via Italia 64, 20064 Gorgonzola (MI) – Codice fiscale e Partita IVA 0086193154 – rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona;

**E**

l'Ente [denominazione] (di seguito anche denominato “EAP” – Ente Attuatore Partner), con sede in [indirizzo] – Codice fiscale e Partita IVA [ ] – iscritto al RUNTS al n. [ ] – rappresentato dal legale rappresentante [nome e cognome];

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29.07.2026 avente ad oggetto l'adesione al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e la presentazione della domanda di prosecuzione per il triennio 2027/2029, con cui l'amministrazione ha espresso la volontà di proseguire nelle Politiche di accoglienza;

**RICHIAMATA** la Determina n. [ ] del [ ] di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;

**VERIFICATO** che l'Avviso di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento progettuale di massima (DP) è stato pubblicato in data [ ];

**VISTI** i Verbali della Commissione, nominata dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte pervenute entro il termine previsto dall'Avviso;

**VISTA** la Determinazione n. [ ] del [ ] di conclusione dell'istruttoria pubblica con l'approvazione dei verbali della commissione di valutazione;

**DATO ATTO** che l'accertamento d'ufficio della veridicità di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti del soggetto attuatore ha avuto esito positivo e che quindi sussistono le condizioni per la stipula della convenzione;

**DATO ATTO ALTRESÌ** che il progetto SAI del Comune di Gorgonzola è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno per il triennio 2027/2029 con decreto [     ], e che l'efficacia della presente convenzione è subordinata alla permanenza di tale ammissione;

### **VISTI**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali, da ultimo la Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- il d.lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.M. del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- l'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023;
- il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 173, istitutivi del Sistema di Accoglienza e Integrazione;
- il D.M. 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno e le Linee Guida allegate, il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione e il Manuale unico per la rendicontazione SAI, e loro successivi aggiornamenti;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse al presente Accordo di collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono accettate nei contenuti, nessuno escluso, dalle Parti.

#### **Art. 2 – Oggetto**

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi di accoglienza integrata dei titolari di protezione internazionale e alla promozione dei percorsi di autonomia e di integrazione dei beneficiari nella comunità cittadina, meglio indicati nella Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo permanente di co-progettazione tra PA ed ETS.

L'elemento cardine del partenariato è da individuarsi proprio nella comunanza di obiettivi tra PA ed ETS, la quale consente di sviluppare un'amministrazione condivisa che si concretizza nella messa a fattor comune di conoscenze, competenze e risorse anche economiche, attraverso:

- la specifica attività di coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del CTS;
- il generale rapporto di co-responsabilità, valido per tutta la durata del rapporto convenzionale, a partire dalla co-costruzione del progetto, passando per la reciproca messa a disposizione

delle risorse funzionali allo stesso, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione finale delle spese.

### **Art. 3 – Impegni generali**

L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

EAP e Comune si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad attuare tutte le azioni necessarie per portare a buon fine le progettualità concordate e ad improntare le proprie attività ai criteri di professionalità, appropriatezza e trasparenza, rispettando ed ottemperando le prescrizioni contenute nelle normative vigenti.

In ragione di quanto sopra, l'EAP assume anche l'impegno ad apportare tutte le necessarie migliorie alla progettualità, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

L'EAP si impegna inoltre al rispetto integrale delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019, del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione SAI, nonché delle disposizioni e delle circolari emanate dal Ministero dell'Interno e dal Servizio Centrale, garantendo il costante aggiornamento della Banca Dati del Sistema.

### **Art. 4 – Durata**

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, corrispondente al triennio di finanziamento del progetto ammesso dal Ministero dell'Interno.

Alla scadenza naturale, il Comune si riserva di chiedere all'EAP, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche vigenti, un eventuale prolungamento necessario alla conclusione delle attività e all'ultimazione delle operazioni dirette a individuare il successivo soggetto gestore, nonché in caso di proroga del progetto disposta dal Ministero dell'Interno.

È inoltre prevista la prosecuzione del partenariato, per un periodo massimo complessivo pari alla durata iniziale, compatibilmente con quanto determinato dal sistema di finanziamento FNPSA — in particolare in caso di prosecuzione del progetto SAI per il triennio successivo — o in presenza di ulteriori finanziamenti, ad oggi non conosciuti né conoscibili.

Qualora sussistano i presupposti per la maggiore durata del partenariato (realizzazione delle attività di interesse generale sulla base di un rapporto di reciproca fiducia e affidabilità, misurazione e valutazione positiva degli impatti sociali generati), si procederà mediante nuova sottoscrizione della Convenzione per il nuovo periodo di attività.

### **Art. 5 – Finalità e linee di intervento della coprogettazione**

La finalità del presente procedimento è giungere alla costruzione di un partenariato avente come obiettivo la realizzazione della accoglienza e integrazione dei titolari di protezione internazionale, che coniughi gli standard del Sistema nazionale con lo sviluppo della comunità locale, oltre che l'implementazione di un programma triennale di intervento nel campo più ampio delle politiche per l'accoglienza delle persone con background migratorio, costruendo un partenariato diretto alla promozione e la realizzazione di interventi di sistema e di azioni territoriali.

L'Amministrazione comunale assume il lavoro di comunità come criterio metodologico dell'intera progettualità: in tutte le azioni dovrà emergere la capacità di attivare le risorse della comunità e di

rinsaldare i legami tra le persone, singole o associate, affinché la prima forma di tutela dei diritti e di protezione venga dal rafforzamento del tessuto stesso della comunità.

Gli OBIETTIVI ai quali si devono ispirare gli interventi e le azioni nel triennio, che discendono dai principi di cui alla presente Convenzione, e di cui si prevede la realizzazione congiunta ed integrata, meglio specificati nel Progetto definitivo allegato x, sono i seguenti.

#### **Linea di intervento 1 – Continuità dei servizi di accoglienza integrata**

Erogazione dei servizi minimi garantiti di cui al D.M. 18/11/2019: accoglienza materiale, mediazione linguistico-culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, insegnamento della lingua italiana, formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo, sociale e legale, tutela psico-socio-sanitaria. Gli interventi sono realizzati secondo la metodologia del progetto personalizzato costruito con il beneficiario.

#### **Linea di intervento 2 – Raccordo stabile con le comunità con background migratorio**

Costruzione di un canale continuativo con le comunità straniere residenti in città, con l'obiettivo di giungere nel triennio alla costituzione di una Consulta delle comunità o di organismo analogo, da definire con l'Amministrazione nella forma, nella composizione e nella denominazione. Il percorso è documentato e sottoposto a verifica intermedia in sede di Tavolo permanente.

#### **Linea di intervento 3 – Integrazione con le altre politiche locali e con la programmazione d'ambito**

Raccordo con le politiche culturali, con particolare riferimento alle attività realizzabili presso il centro culturale Ca' Busca in accordo con il Settore cultura e il servizio bibliotecario, e con la programmazione dell'Ambito 4 e del Piano Sociale di Zona, anche attraverso il coordinamento con le altre esperienze SAI del territorio.

### **Art. 6 – Contenuti della progettazione**

I contenuti della progettazione sono meglio dettagliati negli allegati indicati all'art. 23 della presente Convenzione.

In caso di difformità tra i contenuti del testo della Convenzione e quanto riportato negli allegati, prevale il contenuto della Convenzione, fatta salva la possibilità per le Parti di accordarsi diversamente, nel rispetto del preminente interesse pubblico.

Restano in ogni caso prevalenti, rispetto sia alla Convenzione che ai suoi allegati, le disposizioni del D.M. 18/11/2019, delle Linee Guida allegate e del Manuale unico per la rendicontazione SAI, in quanto vincoli derivanti dal sistema di finanziamento.

### **Art. 7 – Tavolo permanente di Co-progettazione**

Nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, la tenuta della progettualità avverrà grazie al Tavolo di co-progettazione, organismo stabile che si riunirà con cadenza almeno quadrimestrale.

La co-progettazione si fonda sulla continuità del lavoro condiviso: il Tavolo avrà funzione di gruppo di lavoro permanente in corso di svolgimento della Convenzione, con compiti di monitoraggio e proposta, al fine di ricalibrare e integrare il progetto per renderlo sempre più aderente agli obiettivi fissati.

Ai lavori del Tavolo parteciperanno i referenti del Comune, dell'EAP e degli eventuali enti partner, nonché ogni altro soggetto che dovesse rendersi necessario per una funzionale gestione dei lavori. In relazione alla Linea di intervento 3 potranno essere invitati i referenti del Settore cultura e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito 4.

Le attività progettuali dovranno essere definite ed organizzate in coerenza con gli atti di programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione comunale. Ogni successiva modifica e integrazione dovrà comunque e sempre rispettare i vigenti strumenti di programmazione adottati dal Comune.

### **Art. 8 – Monitoraggio e valutazione delle progettualità**

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività e la coerenza con gli obiettivi condivisi in fase di co-progettazione, le Parti definiscono congiuntamente un piano di monitoraggio, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Il piano di monitoraggio, definito in esito al procedimento di co-progettazione di cui alle premesse, indica gli indicatori da rilevare nel corso della convenzione, la cadenza delle verifiche periodiche, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati da parte dell'EAP e i referenti designati da ciascuna Parte per le attività di monitoraggio e confronto.

La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, sarà effettuata nell'ambito dell'impostazione della VIS -Valutazione di impatto sociale- riservandosi di apportare congiuntamente tutte le variazioni che dovessero ritenersi utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP.

Qualora dalle attività di monitoraggio emergano criticità, scostamenti significativi rispetto al piano delle attività o situazioni di rischio per la continuità del progetto, le Parti si impegnano ad attivare tempestivamente un confronto finalizzato all'individuazione di soluzioni condivise, prima di procedere all'adozione di misure formali ai sensi dell'articolo 16 della presente convenzione.

Annualmente e a conclusione delle attività oggetto di partenariato, l'EAP presenterà una relazione, nella quale saranno declinate nel dettaglio le azioni svolte, le criticità riscontrate, gli elementi di ricchezza della co-progettazione ed ogni altro elemento eventualmente richiesto dal Comune, esponendo altresì riflessioni per il potenziamento delle azioni realizzate, in un'ottica di costante miglioramento degli strumenti e delle tutele messi a disposizione.

### **Art. 9 – Risorse a disposizione del progetto**

La coprogettazione non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla co-responsabilità, la convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse per la programmazione e la progettazione, in comune, di attività e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

Le risorse che l'Amministrazione procedente devolve all'EAP ai fini dell'attuazione del partenariato sono quindi da ricondurre a contributi ex art. 12, Legge n. 241/1990. Il finanziamento pubblico è giuridicamente qualificato come contributo e non come corrispettivo ai sensi delle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021.

Il Comune mette a disposizione del partenariato risorse economiche complessivamente per un massimo di € [importo] per la durata della presente convenzione, derivanti dal contributo assegnato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al netto della quota trattenuta per gli oneri del revisore contabile indipendente e per le eventuali altre spese concordate in sede di co-progettazione.

Il Comune mette altresì a disposizione: supporto alle attività di promozione del progetto attraverso i propri strumenti di comunicazione; risorse di personale consistenti nell'attività lavorativa del personale dei servizi sociali comunali; il raccordo istituzionale con i servizi del territorio, con l'Ambito 4 e con gli altri settori dell'Amministrazione coinvolti nelle Linee di intervento 2 e 3.

L'importo sopra indicato costituisce il valore massimo rimborsabile per l'intera durata della convenzione; la quota di ciascuna annualità è definita nel Piano economico-finanziario, previa presentazione di regolare documentazione giustificativa.

Il budget sarà rimodulabile dal Comune, di concerto con l'EAP, secondo i criteri, le modalità e nei limiti previsti dal Manuale unico per la rendicontazione SAI, in particolare nel rispetto dei vincoli relativi ai costi del personale, al cofinanziamento, alle spese destinate a manutenzioni, all'integrazione e ai costi amministrativi.

L'EAP mette a disposizione le unità abitative destinate all'accoglienza dei beneficiari, nel rispetto dei requisiti previsti al Capo IV delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019, nonché eventuali ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie come meglio indicate a titolo di compartecipazione nel Piano economico finanziario allegato.

I costi indiretti dell'EAP sono riconosciuti sulla base di criteri di imputazione equi, corretti, proporzionali e documentabili, predefiniti in nota metodologica, entro il limite massimo del 7% dei costi diretti previsto dal Manuale unico per la rendicontazione SAI.

### **Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune conferisce all'EAP un contributo a rimborso per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione. Il finanziamento è erogato all'EAP nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero dell'Interno e comunque solo dopo l'avvenuto accredito al Comune dei fondi assegnati, a seguito della presentazione della documentazione richiesta e dei giustificativi delle spese sostenute e ammesse a rendicontazione secondo le regole del Sistema.

A rimborso delle attività rendicontate, l'EAP presenterà con cadenza quadrimestrale posticipata apposita richiesta di rimborso, allegando la rendicontazione puntuale delle spese sostenute e della documentazione giustificativa prevista dal Manuale unico per la rendicontazione SAI.

Si procederà alla verifica periodica del budget di progetto per effettuare le necessarie compensazioni, riduzioni o integrazioni, della quota anche eventualmente sulle diverse annualità.

Il contributo a rimborso è da considerarsi a copertura integrale degli oneri documentati di tutte le attività inserite in Convenzione e nei suoi allegati, di oneri riflessi, di assicurazione, di obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di ogni spesa per il personale dipendente e non, della formazione del personale e di ogni altro adempimento richiesto.

Prima di effettuare la liquidazione del contributo, il Comune verificherà che non emergano eccezioni sullo svolgimento della progettualità o sulla regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa.

Per eventuali ritardi o sospensione dei contributi, dovuti alla mancata esibizione della documentazione richiesta, l'EAP non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, o altra pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di erogazione del contributo non può essere invocato come causa di risoluzione della Convenzione da parte dell'EAP, il quale è tenuto a garantire la regolare attività fino alla scadenza.

L'EAP utilizza un conto corrente dedicato e riporta il CIG in ogni movimento finanziario relativo alla presente convenzione, ai sensi della legge n. 136/2010. Il mancato rispetto comporta la nullità della clausola di pagamento e può determinare la risoluzione della convenzione.

L'EAP si impegna a pubblicare nel proprio sito web o nel proprio bilancio gli importi ricevuti ai sensi della presente convenzione, in conformità all'art. 1, commi 125-129, della legge 124/2017.

### **Art. 11 – Diritto al controllo del Comune**

Il Comune di Gorgonzola in qualità di titolare del finanziamento è tenuto al monitoraggio e al controllo sull'attuazione dei progetti, sia sul piano dei contenuti tecnici, sia sul piano amministrativo e gestionale delle attività svolte dall'Ente partner di progetto.

L'EAP procederà periodicamente alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune possa svolgere le attività di controllo ai sensi di quanto contenuto nel presente accordo, nonché ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990 e degli obblighi del DM 18/11/2019 connessi alla titolarità del finanziamento SAI.

Le Parti si danno reciprocamente atto che per le eventuali modifiche non essenziali si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.

L'EAP garantisce gli adempimenti informativi previsti dal Sistema nazionale: aggiornamento costante della Banca Dati SAI, trasmissione dei report periodici richiesti dal Servizio Centrale, collaborazione alle visite di monitoraggio ministeriali e alle verifiche del revisore contabile indipendente incaricato dal Comune.

L'Ente attuatore partner si impegna altresì a redigere schede semestrali e annuali di monitoraggio e una relazione annuale sull'attività di gestione, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 delle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 e s.m.i.

Il Comune, anche tramite i propri uffici competenti, può effettuare verifiche in itinere, anche non preannunciate, sulle strutture e sull'andamento delle attività, sull'utilizzo delle risorse e sul rispetto degli obblighi convenzionali. Le verifiche possono svolgersi mediante sopralluogo, richiesta di documentazione integrativa o convocazione di incontri di confronto tra le Parti.

L'EAP è pertanto tenuto a consentire al personale incaricato dei controlli e a fornire collaborazione, chiarimenti e documentazione eventualmente richiesta.

## **Art. 12 – Risorse umane adibite alle attività di progetto**

Le attività oggetto della presente Convenzione sono realizzate dall'EAP attraverso le risorse umane individuate in sede di coprogettazione, nel rispetto dei profili professionali e delle competenze definite al Tavolo di cui all'art. 7.

L'EAP può avvalersi di personale dipendente, collaboratori, volontari e tirocinanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e sicurezza. Il personale operante a qualunque titolo nelle attività progettuali risponde del proprio operato all'EAP, che ne garantisce l'adeguatezza professionale e la conformità ai requisiti previsti dal progetto definitivo.

La composizione dell'equipe multidisciplinare deve in ogni caso rispettare i profili e i rapporti numerici previsti dalle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 per i progetti di accoglienza di carattere ordinario. Le variazioni nella composizione dell'equipe sono comunicate al Comune e, ove previsto, al Servizio Centrale.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia. Tutto il personale impiegato per le attività di progetto deve possedere adeguato professionalità e deve essere formato sulle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'EAP individua e comunica al Comune, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione e ad ogni successiva variazione, i nominativi del Coordinatore tecnico di progetto e delle figure con responsabilità organizzative impiegate nelle diverse Aree di intervento.

Qualora emergano criticità relative al personale impiegato, le Parti ne discutono in sede di Tavolo di coprogettazione. L'EAP si impegna ad adottare le misure correttive concordate, ivi compresa, ove

necessario, la sostituzione delle figure professionali interessate, nel rispetto della normativa giuslavoristica applicabile

### **Art.13 - Sicurezza delle strutture di accoglienza adibite alle attività di progetto**

L'EAP ha l'obbligo inderogabile di garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, antinfortunistica, sanitaria e abitativa, assicurando anche la formazione degli operatori, attraverso manutenzioni puntuali e regolari. Il mancato possesso o mantenimento di tali requisiti comporterà la risoluzione parziale o totale della convenzione.

### **Art. 14 – Varianti al progetto**

Qualora nel corso della durata della Convenzione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni e di nuove opportunità di finanziamento, che possano anche eventualmente comportare una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra Comune ed EAP.

Stante le caratteristiche di innovazione del progetto e la possibilità di accedere a ulteriori fonti di finanziamento non previste nella presente convenzione, la co-progettazione potrà essere riattivata qualora l'accesso ad altre fonti o canali di finanziamento, pubblici, privati o di enti del terzo settore, consenta ulteriori sviluppi del progetto, fermo restando la necessità di adeguare le attività e integrare la convenzione.

Relativamente alle linee di intervento 2 e 3, il valore di tali interventi e attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 20% del valore complessivo originariamente previsto dalla convenzione.

Nel corso di validità della Convenzione possono essere sempre apportate varianti al progetto:

- quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione a fronte dell'emergere di nuove esigenze;
- quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento del servizio, si riscontri la necessità di realizzare attività aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
- per l'intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale, per interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula della Convenzione;
- per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del progetto derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della co-progettazione.

Le varianti non possono determinare situazioni tali da alterare significativamente, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto approvato e allegato alla convenzione, né possono porsi in contrasto con il progetto ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno.

Le varianti che incidono sul piano finanziario approvato sono subordinate alle procedure di rimodulazione previste dal Sistema nazionale.

### **Art. 15 – Assicurazioni**

L'EAP solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da parte di terzi in relazione alle attività svolte nell'ambito del presente partenariato.

L'EAP è responsabile, ai sensi della normativa vigente, per i danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali di propria competenza. Il Comune è sollevato da qualunque

pretesa, azione o domanda che possa derivare, direttamente o indirettamente, dall'operato dell'EAP nell'ambito della presente Convenzione.

Qualora l'EAP non provveda al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine indicato nella relativa comunicazione scritta, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo corrispondente dal contributo di prima scadenza.

L'EAP è tenuto a stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1891 del Codice civile, sottoscritta specificatamente per i servizi oggetto della co-progettazione, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento degli specifici servizi, con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per persona/sinistro/cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi i beneficiari dei servizi e i soggetti terzi eventualmente coinvolti nelle attività e dovrà coprire l'intero periodo.

L'EAP è tenuto altresì a stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa adeguata alla copertura per danni ai locali e ai beni utilizzati nell'ambito del progetto da parte dell'EAP, qualora tali rischi non siano già adeguatamente coperti dal proprietario degli immobili o da altre polizze esistenti.

L'EAP garantisce, per i volontari impiegati nelle attività di progetto, la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 16 – Inadempimenti e misure correttive**

In caso di inadempimento o di mancato rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune procede secondo le seguenti modalità, graduate in ragione della natura e della gravità dell'inadempimento riscontrato.

Il Comune invia all'EAP una diffida scritta, con indicazione specifica delle inadempienze rilevate e assegnazione di un termine congruo per provvedere, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora l'inadempimento persista oltre il termine assegnato, ovvero in presenza di situazioni che richiedano un intervento immediato a tutela degli interessi pubblici o dei destinatari del servizio, il Comune può disporre la sospensione temporanea delle attività oggetto della convenzione, dandone comunicazione scritta e motivata all'EAP.

In ogni caso, nell'adozione delle misure di cui al presente articolo, il Comune tiene conto in via prioritaria della necessità di garantire la continuità dell'accoglienza dei beneficiari già inseriti nel progetto, adottando ogni misura utile a evitare interruzioni dei servizi essenziali alla persona.

Nei casi di inadempimento grave, di reiterata inosservanza degli obblighi convenzionali o di accertata impossibilità di proseguire il rapporto collaborativo, il Comune procede alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, fermo restando il diritto al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso rispetto alle attività effettivamente realizzate.

La gestione degli inadempimenti si fonda sul monitoraggio continuativo delle attività, sulla responsabilità condivisa tra le Parti e sul confronto preventivo, in coerenza con i principi di amministrazione condivisa di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 2021.

Le misure di cui al presente articolo si applicano agli inadempimenti ordinari; per le ipotesi tassative indicate all'art. 17 opera la clausola risolutiva espressa ivi prevista.

#### **Art. 17 – Decadenza e risoluzione della Convenzione**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 per gli inadempimenti ordinari, si applicano le seguenti disposizioni in materia di clausola risolutiva espressa.

Qualora nel corso della Convenzione si accerti che la progettualità non proceda secondo le condizioni stabilite, il Comune può fissare un congruo termine entro il quale l'EAP si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità dell'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono cause di risoluzione della Convenzione le seguenti ipotesi:

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- inosservanze delle norme di legge relative alla gestione del personale e alla tutela dei lavoratori;
- mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o territoriali;
- abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per forza maggiore;
- cessione a terzi di una o più parti del servizio oggetto della presente Convenzione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività;
- revoca o disconoscimento del finanziamento ministeriale imputabile a fatto dell'EAP, ovvero gravi rilievi in sede di verifica del Servizio Centrale o del revisore contabile indipendente non sanati nei termini assegnati;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della Convenzione ai termini dell'articolo 1453 del Codice civile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, con notifica via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Resta ferma la facoltà del Comune di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso scritto di almeno 30 giorni a mezzo PEC, fermo restando il rimborso all'EAP delle spese sostenute e degli impegni assunti fino alla data di efficacia del recesso. Il recesso dell'EAP sarà possibile con preavviso minimo di 90 giorni e obbligo di collaborazione alla transizione.

Le Parti danno atto che la revoca o la rimodulazione in diminuzione del contributo ministeriale per fatto non imputabile alle Parti, determinano rispettivamente l'inefficacia o l'adeguamento della presente convenzione, senza che ciò comporti oneri o obblighi risarcitori a carico del Comune.

Fuori dai casi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle Parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'EAP, il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute fino al ricevimento della diffida, fermo restando il risarcimento del danno e il recupero delle somme erogate per attività non realizzate.

### **Art. 18 – Divieto di cessione**

In ragione del carattere fiduciario e personale del partenariato è vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

## **Art. 19 – Controversie**

Il rapporto tra Comune ed EAP si svolge ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione della presente convenzione viene esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal presente accordo può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

L'Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle Parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## **Art. 20 – Trattamento dei dati personali**

Nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, le Parti trattano dati personali comuni e dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2016/679, riferiti ai beneficiari degli interventi, e al personale coinvolto. In ragione della natura del progetto, tali dati comprendono in particolare dati relativi alla salute, dati idonei a rivelare l'origine etnica e le convinzioni religiose e dati relativi alla condizione giuridica di richiedente o titolare di protezione internazionale.

Il Comune di Gorgonzola è Titolare del Trattamento dei dati personali dei beneficiari del Progetto SAI trattati per l'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR. L'Ente Attuatore Partner (EAP) è designato dal Comune quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR per tutte le operazioni di trattamento necessarie all'erogazione dei servizi di accoglienza e integrazione concordati.

La disciplina del trattamento, le istruzioni documentate, le misure di sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR e gli obblighi di riservatezza sono formalizzati nell'Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento che verrà sottoscritto dall'Ente Attuatore Partner (EAP) all'atto della sottoscrizione della convenzione.

## **Art. 21 – Tutela dei beneficiari, riservatezza e qualificazione del personale**

L'EAP garantisce che tutto il personale impiegato, a qualunque titolo, osservi il segreto d'ufficio e la massima riservatezza su ogni informazione relativa ai beneficiari, con particolare riguardo ai dati relativi alla loro condizione giuridica, al percorso migratorio e alle vicende personali e familiari. Il personale è formato sui principi della tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e sull'approccio interculturale.

L'EAP adotta e applica un codice di condotta del personale operante nelle strutture di accoglienza, una procedura per la segnalazione e la gestione di eventuali situazioni di abuso, maltrattamento o discriminazione, e modalità di ascolto e reclamo accessibili ai beneficiari, anche in lingua veicolare.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce inadempimento grave ai sensi dell'art. 17 e legittima il Comune alla risoluzione del rapporto.

## **Art. 22 – Norme di rinvio**

Alla istruttoria pubblica di co-progettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice civile, alle disposizioni di legge vigenti e applicabili in materia, a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse e alla disciplina del Sistema di Accoglienza e Integrazione.

### **Art. 23 – Allegati**

Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- Allegato 1 – Documento Progettuale di Massima;
- Allegato 2 – Proposta Progettuale dell'EAP;
- Allegato 3 – Progetto Definitivo, esito del Tavolo di co-progettazione;
- Allegato 4 – Piano economico-finanziario, esito del Tavolo di co-progettazione;
- Allegato 5 – Piano di monitoraggio e valutazione;
- Allegato 6 – Atto di nomina a Responsabile del Trattamento;
- Allegato 7 – I contratti di locazione degli immobili e/o i titoli di proprietà delle strutture da adibire all'accoglienza dei 10 ospiti;
- Allegato 8 – Polizza assicurativa RCT/RCO;
- Allegato 9 – Polizza assicurativa per i danni ai locali e ai beni utilizzati nell'ambito del progetto da parte dell'EAP (qualora tali rischi non siano già adeguatamente coperti dal proprietario degli immobili o da altre polizze esistenti);
- Allegato 10 – L'Atto costitutivo dell'ATI/RTI (nel caso in cui il partner individuato sia una forma aggregata temporanea di partecipanti alla selezione o Consorzio ordinario di partecipanti alla selezione non ancora costituiti);

Si omette la pubblicazione degli allegati contenenti dati personali o informazioni sensibili relative alle strutture di accoglienza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza dei beneficiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gorgonzola, [data]

**IL COMUNE DI GORGONZOLA**

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

---

**L'ENTE ATTUATORE PARTNER**

Il legale rappresentante

---